

Perugia, 5 dicembre 2022
Prot. n. df_73

LA DIRETTRICE

Vista la Legge 508 del 21.12.1999;

Visto il D.P.R. n.132 del 28.02.2003 recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della L.508/99;

Visto il Decreto Ministeriale del 14/10/2022, n. 1185 di statizzazione dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Perugia, approvato con Decreto Ministeriale del 14/10/2022, n. 1185;

Vista la delibera d'urgenza del Presidente dell'Accademia n. 9/2022 con cui si approvano le graduatorie di cui agli elenchi A e B – D.P.C.M. del 9 settembre 2021;

DECRETA

BANDO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO PER IL TRIENNIO 2023-2025 E PER GLI ANNI ACCADEMICI 2022/23, 2023/24, 2024/25

Art. 1

(Indizione elezioni e calendario)

Sono indette le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Perugia per il triennio 2023-2025, e quindi per gli anni accademici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.

Le elezioni dei componenti del Consiglio Accademico sono indette per il giorno 20/12/2022 e si svolgeranno un unico seggio elettorale sito presso l'Accademia di Belle Arti di Perugia, Piazza San Francesco al Prato n. 5.

Il seggio resterà aperto dalle ore 9.30 alle ore 17.30. Al termine della votazione il seggio elettorale procederà immediatamente e senza soluzione di continuità all'apertura dell'urna, allo spoglio delle schede e alla verbalizzazione dei risultati.

Art. 2

(Elettorato attivo)

L'elettorato attivo è composto da tutti i docenti di prima e seconda fascia in servizio attivo presso l'Accademia con incarico a tempo indeterminato, nonché dai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti.

La lista degli aventi diritto al voto è trasmessa dalla direzione amministrativa alla commissione elettorale, che la sottoscrive. Così debitamente sottoscritta sarà affissa all'albo e pubblicata sul sito web dell'Istituzione entro il giorno 12/12/2022.

Entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco gli interessati possono inoltrare reclamo alla direzione amministrativa per eventuali errori riscontrati sull'elenco. La direzione amministrativa, accertata la fondatezza del reclamo, procede alla notifica e all'integrazione dell'elenco nei tre giorni successivi.

9/12/22

Art. 3

(Elettorato passivo)

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Perugia, i membri eleggibili del Consiglio accademico sono in numero di sei (6) tra i docenti di prima e seconda fascia, in servizio attivo, con incarico a tempo indeterminato, presso l'Accademia di Belle Arti di Perugia. In particolare sono eleggibili i docenti che:

- a) non abbiano riportato, quali docenti incaricati, sanzioni disciplinari;
- b) non abbiano riportato condanne penali, anche con applicazioni della pena su richiesta delle parti in base all'art. 444 c.p.p., ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari, né siano trasferiti d'ufficio per incompatibilità;
- c) attestino, nell'istanza, l'accettazione del sistema e annesso procedimento elettorale sancito dal presente bando per l'elezione dei docenti componenti il Consiglio accademico dell'Accademia di Belle Arti di Perugia, triennio accademico 2023-2025;
- d) abbiano almeno tre (3) anni di effettivo servizio.

Tutti gli allegati alla domanda dovranno pervenire entro il termine fissato per la candidatura.

Art. 4

(Incompatibilità)

Non possono far parte del Consiglio Accademico i docenti membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

(Presentazione delle candidature)

Gli interessati che ritengono di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere accademico devono presentare per iscritto la propria candidatura da affiggere all'albo e pubblicare sul sito dell'Accademia, sia a mano presso la segreteria, sia tramite pec al seguente indirizzo abaperugia@pec.it entro le ore 12:00 del 16/12/2022.

I candidati devono comprovare il possesso dei requisiti di eleggibilità mediante presentazione di certificazioni o dichiarazioni sostitutive delle medesime.

Alla domanda di candidatura, firmata in originale, devono essere allegati:

- curriculum vitae redatto su formato europeo;
- dichiarazione che attesti la conoscenza delle norme che regolano il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- fotocopia controfirmata di un documento di identità;
- dichiarazione dei requisiti di eleggibilità come indicati all'art.3 del presente bando.

Le domande prive delle suddette certificazioni o dichiarazioni sostitutive non saranno prese in considerazione dalla Commissione elettorale.

Art. 6

(Commissione elettorale)

La verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature è effettuata da apposita Commissione elettorale composta da tre membri nominati dalla Direttrice.

di Au

La Commissione elettorale sovrintende inoltre alle operazioni elettorali: i suoi componenti costituiscono il seggio elettorale e hanno il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale. I componenti della Commissione, se docenti, non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di Consigliere accademico.

La Commissione provvede alla pubblicazione del provvedimento di ammissione delle candidature all'albo dell'Accademia e sul sito web della medesima dell'elenco dei candidati ammessi entro il giorno 16/12/2022 e sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. La Commissione si riunisce dopo aver ricevuto con atto formale la trasmissione di tutte le candidature pervenute e nomina al suo interno il Presidente.

Art. 7

(Sistema elettorale)

Sono eletti i sei candidati che riportano il maggior numero di voti.

Le schede nulle e quelle bianche non concorrono a formare il numero dei voti validamente espressi.

A parità di voti prevale il candidato avente maggiore anzianità di servizio nell'Accademia di Perugia e, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica.

Nel caso in cui sia necessaria nel corso del triennio 2023-2025 la sostituzione di uno o più membri del Consiglio Accademico si procederà a nuove elezioni.

Art. 8

(Operazioni di voto)

Le operazioni di voto si svolgono nei locali dell'Accademia.

Il voto è diretto, personale e segreto.

Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità ed apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annoterà gli estremi del documento di identità. In sua mancanza, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente dell'ufficio elettorale, apponendo la propria firma accanto a quella dell'elettore.

L'elettore deve votare all'interno della cabina esprimendo il proprio voto scrivendo il nome e cognome dei candidati prescelti fino a un massimo di sei esclusivamente con la penna fornita dal seggio elettorale.

La scheda, ripiegata, va inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un membro del seggio elettorale.

Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni elettorali il voto può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

Le votazioni sono valide se la maggioranza relativa (50%+1) degli aventi diritto al voto partecipa al voto.


Art. 9

(Chiusura delle votazioni)

Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto e sono pubbliche.

Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente della Commissione elettorale provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale che sarà reso pubblico:

a) numero dei votanti;



b) numero delle schede autenticate non utilizzate;

Le schede rimaste e la lista elettorale saranno chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e firmata dai membri dell'Ufficio elettorale.

Art. 10

(Operazioni di scrutinio)

Sono nulle le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle recanti più di sei preferenze.

Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.

Le eventuali controversie sulle assegnazioni o validità del voto devono essere risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.

Nel verbale sono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato, il numero delle schede nulle e bianche, il numero delle schede spogliate, il numero degli elettori che hanno votato.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione, prendendo atto del risultato elettorale proclama i candidati vincitori delle elezioni e provvede contestualmente a consegnare il verbale firmato da tutti i componenti della Commissione al Direttore amministrativo per la pubblicazione sul sito web dell'Accademia.

Art. 11

(Ricorsi)

Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo e da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento. La Commissione elettorale decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.

Contro le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammessa opposizione presso la competente autorità giudiziaria.

Art. 12

(Decadenza)

I rappresentanti eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al presente decreto. In tal caso, ovvero in caso di dimissioni, si procederà a nuove elezioni.

In caso di dimissioni, il dimissionario non può essere, in alcun caso, reintegrato fino all'indizione di nuove elezioni.

Art. 13

(Modalità di pubblicità)

Il presente decreto è pubblicato all'Albo e sul sito web dell'Accademia di Belle Arti di Perugia

Art. 14

(Rinvii)

Per tutto ciò che non è regolamentato dal presente bando si fa rinvio alla normativa di riferimento.

LA DIRETTRICE

(Prof.ssa Tiziana D'Acchille)

